



*Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

REGOLAMENTO CoR

Coordinamento regionale

Consulte provinciali degli Studenti della Toscana

- VISTO** il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 ed in particolare l'art. 6, c. 5 che prevede che
“Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative”;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare il regolamento interno DRTO prot. n. 5283 del 29 maggio 2020 presentata all'unanimità durante la riunione del CoR Toscana il 26 novembre 2025;
- VISTA** la delibera dell'assemblea del CoR riunitasi in data 03 febbraio 2026

PROMULGA
il presente Regolamento interno

Art. 1

Composizione e sede

1. Il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Toscana (di seguito CoR) è composto dai Presidenti eletti nelle Consulte Provinciali degli Studenti (di seguito CPS) delle seguenti province: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato, Pistoia, Siena; ne fanno parte, inoltre, i Referenti provinciali CPS designati dagli Uffici di ambito territoriale dell'USR per la Toscana, il Referente regionale per le Consulte Provinciali degli Studenti e il Dirigente dell'Ufficio competente, designati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
2. I Presidenti CPS possono essere sostituiti, in caso di impedimenti, da un loro delegato, munito di delega scritta; di solito il vicepresidente della Consulta di appartenenza.
3. I Presidenti CPS rappresentano la Consulta in tutte le occasioni ufficiali. Il loro comportamento, sempre corretto ed integerrimo, deve corrispondere alle caratteristiche di imparzialità e di indipendenza nell'azione rispetto a partiti, associazioni, sindacati e confessioni religiose. Poiché i Presidenti CPS rappresentano tutta la comunità studentesca nel periodo del mandato, nell'esercizio delle loro funzioni, non devono utilizzare l'organo della Consulta per diffondere idee di partiti, associazioni, sindacati e confessioni religiose.
4. Il CoR ha sede a Firenze, presso la Direzione dell'USR per la Toscana in via Mannelli 113.



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

5. Il CoR può avvalersi del contributo di esperti esterni e del supporto, per la componente studentesca, di un tutor, ovvero di uno studente che ha terminato la scuola secondaria di secondo grado e che è stato componente del CoR Toscana nell'anno precedente.

Art. 2

Obiettivi e finalità del CoR

1. Il CoR è luogo di confronto con lo scopo di coordinare le attività delle CPS che conservano la loro autonomia in ambito provinciale. In particolare, ha la finalità di:
 - a) rappresentare esigenze comuni delle CPS e formulare proposte al Direttore Generale e al Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte (CNPC);
 - b) dare stabilità e visibilità al sistema delle Consulte a livello regionale;
 - c) promuovere iniziative a carattere regionale;
 - d) valorizzare e diffondere le iniziative ritenute migliori messe in atto dalle CPS;
 - e) promuovere l'informazione e la formazione alla rappresentanza;
 - f) promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con il territorio, con gli Enti Locali e con le associazioni di volontariato;
 - g) promuovere forme di accordo con i coordinamenti delle altre regioni, con il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte e con il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.
2. Le decisioni in merito a tali azioni saranno prese a maggioranza, con voto in forma palese, dei Presidenti CPS presenti, ovvero dei rispettivi delegati.
3. Il CoR ha facoltà di pianificare, su base regionale, interventi di informazione e formazione sui temi della partecipazione studentesca, dell'educazione civica, dell'educazione al rispetto, sulla base delle istanze che emergono dai territori di specifica competenza, in coerenza con le linee nazionali, con le principali innovazioni normative e con le politiche giovanili e scolastiche definite dall'USR in accordo con gli Enti Locali.

Art. 3

Funzioni e compiti del CoR e altri organi regionali

1. Al CoR è assegnato il compito di designare due Presidenti CPS che, per la scuola secondaria di II grado, dovranno far parte dell'Organo di Garanzia Regionale il quale, a norma di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 249/98, così come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, esprime un parere vincolante al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide sui reclami contro le violazioni dei singoli regolamenti di istituto, aggiornati ai sensi del D.P.R. 134/2025 e delle sanzioni ivi contenute.
2. Spetta al CoR, come previsto dall'articolo 6 della "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza", individuare tre studenti/studentesse per la Commissione Territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art. 6.
3. Il CoR può, altresì, individuare Presidenti CPS e studenti che potranno partecipare ad altri organi/commissioni/reti regionali, nazionali o transnazionali che non siano in contrasto con le finalità dell'organo.



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Art. 4

Organizzazione interna

1. Il CoR è presieduto dal Referente regionale, individuato presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, e dal Coordinatore dei Presidenti CPS eletto.
2. Il Referente regionale si attiva per garantire il regolare svolgimento delle attività del CoR e partecipa, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e dal presente Regolamento a tutte le riunioni e iniziative. Assicura la continuità del CoR in sinergia con i Referenti provinciali CPS.
3. La validità delle sedute è data dalla presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 5

Elezione delle cariche

1. La prima riunione del CoR si tiene dopo le elezioni dei Presidenti CPS nelle dieci province della Toscana, preferibilmente entro la prima metà di dicembre.
2. Alla riunione di insediamento partecipa il Coordinatore dei Presidenti CPS uscente il quale illustra la "relazione di fine mandato" contenente il resoconto delle attività svolte, gli obiettivi conseguiti e i progetti in corso.
3. La seduta d'insediamento del CoR, convocata dal Direttore Generale o da un suo delegato, prevede le elezioni per le seguenti cariche:
 - a. il Coordinatore dei Presidenti CPS, il quale parteciperà agli incontri nazionali (UCN) con il Referente Regionale, di raccordo con l'amministrazione centrale e coordinerà i lavori del gruppo;
 - b. il Vicecoordinatore, il quale sostituirà il Coordinatore dei Presidenti CPS nello svolgimento delle sue funzioni in caso di impedimento e lo coadiuverà nei lavori;
 - c. il segretario che ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta nel quale sono riportati il testo dell'ordine del giorno, i singoli interventi e le decisioni deliberate. Il verbale sarà inviato a tutti i membri del CoR. Il segretario potrà, in caso di assenza alla riunione, individuare un Presidente facente funzione di Segretario verbalizzante.
4. La Commissione elettorale sarà presieduta dal Coordinatore dei Presidenti CPS uscente, da due docenti referenti provinciali e due Presidenti CPS non candidati ai ruoli.
5. L'elezione del **Coordinatore dei Presidenti** spetta ai soli Presidenti delle CPS ovvero ai loro delegati, muniti di delega scritta. di solito il vicepresidente della CPS di appartenenza.
6. La votazione del Coordinatore CPS si svolge a scrutinio segreto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta; se alla prima votazione non è raggiunta la maggioranza assoluta, l'elezione avviene a maggioranza relativa; in caso di parità di voti tra due candidati, si effettua un nuovo scrutinio con ballottaggio fra questi.
7. L'elezione del Vicecoordinatore può avvenire in due modalità. La scelta dovrà essere decisa prima della elezione del Coordinatore dei Presidenti CPS. L'assemblea decide sul metodo di elezione del Vicecoordinatore con voto palese.
8. La modalità di elezione del **Vicecoordinatore dei Presidenti CPS** è da scegliere tra:



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

- a. La carica è attribuita al primo dei candidati non eletti alla carica di Coordinatore dei Presidenti CPS. Nel caso in cui il primo dei non eletti ottenga lo stesso numero di voti di altri candidati si procede ad elezione fra questi, con le medesime modalità di voto sopra elencate.
 - b. La carica è attribuita per elezione, quindi con votazione tra i candidati al ruolo di Vicecoordinatore dei Presidenti CPS con le stesse modalità indicate al comma 5 di questo articolo.
9. L'elezione del **Segretario** avviene a scrutinio segreto, con maggioranza relativa. Se non si presentano candidati per il ruolo di Segretario, si procede a rotazione tra i dieci Presidenti CPS.
 10. Le cariche interne non sono sovrapponibili fra di loro, inoltre, sono incompatibili con la carica di delegato della CPS all'interno del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.
 11. Per l'individuazione dei Presidenti CPS che faranno parte dell'**Organo di Garanzia Regionale** di cui all'art. 3 del presente regolamento, si procede, nel caso in cui ci siano due candidati, con nomina diretta, in alternativa, si procede con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza relativa. Si procede inoltre alla designazione di un membro supplente.
 12. Le cariche elettive interne al CoR possono essere rimosse con motivata mozione di sfiducia presentata da almeno quattro Presidenti CPS componenti il CoR e, con almeno sette giorni di preavviso, sottoposta a votazione a scrutinio segreto con maggioranza assoluta. Nel caso di conferma della sfiducia si procederà con nuova elezione.
 13. Il Referente regionale ed i Referenti provinciali CPS, forniscono supporto tecnico e garantiscono la regolarità delle procedure.

Art. 6

Convocazioni, sedi riunioni e spese di missione

1. Gli incontri del CoR sono convocati dal Direttore Generale dell'U.S.R. Toscana o dal Dirigente dell'Ufficio competente designato dal Direttore Generale.
2. La comunicazione della data dell'incontro e dell'ordine del giorno dovrà essere inviata almeno sette giorni prima; in caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con tempistica ridotta.
3. Il CoR si riunisce in presenza almeno tre volte all'anno presso la sede della Direzione Generale, in via Mannelli n. 113 a Firenze nonché a distanza, tramite piattaforme online. Qualora ritenuto necessario, potrà riunirsi anche in altro luogo.
4. Sono auspicabili seminari residenziali di confronto e formazione per i Presidenti CPS in numero di uno o due per ciascun mandato.
5. Le spese di soggiorno, vitto e viaggio dei Presidenti CPS e dei docenti referenti provinciali e del Referente regionale saranno a carico dei fondi regionali CoR e/o delle singole CPS di appartenenza.
6. Gli incontri con il Referente regionale possono articolarsi in riunioni plenarie o distinte per Presidenti CPS e docenti referenti CPS con le scuole cassiere.



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Art. 7

Durata e decadenza incarichi

1. Il CoR resta in carica per la durata corrispondente a quella del mandato dei Presidenti delle Consulte.
2. Il Presidente CPS potrà mantenere il proprio incarico solo se regolarmente iscritto e frequentante l'istituzione scolastica presso la quale è stato eletto. Il Coordinatore dei Presidenti CPS resta in carica massimo per due anni scolastici.

Art. 8

Attestazione attività CPS

1. Ogni componente dalla Consulta Provinciale degli Studenti può richiedere l'attestazione delle attività svolte sia in CPS sia nel Coordinamento regionale per l'uso consentito dalla normativa vigente.

Art. 10

Integrazioni e modifiche al Regolamento CoR

1. Il CoR Toscana si riserva di integrare e/o modificare il presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni nazionali e/o ministeriali.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento, presentate da almeno due Presidenti CPS, dovranno essere approvate, in prima votazione, a maggioranza qualificata (con il voto favorevole dei due terzi dei componenti) e in seconda votazione a maggioranza relativa.
3. Ogni dubbio o contestazione riguardo al presente regolamento è da sottoporre al Direttore Generale dell'USR per la Toscana, il quale si riserverà di decidere in materia.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal CoR nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e nel GDPR (Regolamento UE 2016/679).